

## **Condizioni particolari di utilizzo del sito <https://alvearehedicesi.it> per i professionisti**



---

**Entrata in vigore:** gennaio 2023

Benvenuto sul sito web [alvearehedicesi.it](https://alvearehedicesi.it).

Le presenti condizioni particolari di utilizzo costituiscono parte integrante delle condizioni generali di utilizzo consultabili nella sezione “Condizioni di utilizzo” del sito web [alvearehedicesi.it](https://alvearehedicesi.it).

Se, in qualità di privato cittadino ovvero di professionista (azienda agricola e/o società e/o ditta individuale e/o libero professionista), Ti occupi della produzione e/o della vendita e/o della distribuzione di prodotti, o se sei un privato cittadino ovvero un professionista che intende diventare gestore dell'alveare, Ti preghiamo di dedicare qualche istante alla lettura delle presenti condizioni particolari affinché Tu sia informato e consapevole che l'utilizzo del sito web è condizionato e subordinato al rispetto, da parte Tua e di tutti gli utenti, delle condizioni generali e particolari che lo regolano, alle quali puoi accedere in ogni momento e senza alcuna limitazione visitando la sezione “Condizioni di utilizzo” del sito web [alvearehedicesi.it](https://alvearehedicesi.it).

### **Definizioni**

#### **- da intendersi al singolare e al plurale -**

**Alveare:** comunità organizzata di soggetti, persone fisiche e giuridiche, iscritti al sito [alvearehedicesi.it](https://alvearehedicesi.it).

**Alveare Madre:** gruppo di lavoro della società, titolare di funzioni organizzative e gestionali dedicate al corretto utilizzo dei servizi del sito.

**Bacheca:** modulo di discussione pubblica del sito [alvearehedicesi.it](https://alvearehedicesi.it) finalizzato alla diffusione di contenuti da parte degli iscritti.

**Buono d'ordine:** documento generato dal sito in favore di iscritti e produttori dopo la chiusura della vendita, contenente specifiche indicazioni per ciascuno di costoro sulla compravendita effettuata.

**Buono di consegna:** documento generato dal sito in favore del gestore dopo la chiusura della vendita, contenente gli ordini di ogni singolo iscritto con il relativo

numero identificativo, che consente di verificare la corrispondenza tra l'ordine fatto e la merce ricevuta dall'iscritto.

**Buono di preparazione:** documento generato dal sito in favore del produttore contenente l'elenco totale dei prodotti venduti, nonché specifiche indicazioni per ciascun alveare al quale partecipa.

**Catalogo prodotti:** pagina che contiene le schede dei prodotti che il produttore propone per la vendita.

**Costruzione dell'alveare:** periodo durante il quale il gestore si impegna a costituire la comunità di iscritti e produttori dell'alveare.

**Dettaglio consegne a domicilio:** documento generato dal portale a uso dei professionisti che hanno attivato il servizio di consegna a domicilio, contenente la lista dei clienti che hanno acquistato il servizio, gli indirizzi e altri dettagli utili per la consegna.

**Distribuzione:** consegna dei prodotti acquistati mediante il sito [alvearechedicesi.it](http://alvearechedicesi.it), all'interno di uno spazio dedicato e prestabilito dal gestore dell'alveare.

**Dossier produttore:** questionario dedicato al candidato produttore affinché questi trasmetta la propria candidatura per diventare produttore di uno o più alveari.

**Fascia oraria:** arco temporale stabilito dal gestore dell'alveare, e convalidato dall'Alveare Madre, per la consegna agli acquirenti dei prodotti acquistati sul sito [alvearechedicesi.it](http://alvearechedicesi.it).

**Gestore dell'alveare (o gestore):** colui che, a seguito di espressa autorizzazione da parte dell'Alveare Madre, crea, sviluppa e gestisce in completa autonomia i servizi del sito e dell'alveare in ogni aspetto senza che ciò costituisca, nei confronti della società, attività di mediazione, agenzia o lavoro subordinato.

**Giorno di distribuzione:** giorno stabilito dal gestore dell'alveare, ed approvato dall'Alveare Madre, per la consegna dei prodotti acquistati sul sito [alvearechedicesi.it](http://alvearechedicesi.it).

**Interfaccia di gestione:** interfaccia attribuita ai candidati gestori e ai candidati produttori all'esito positivo dei controlli preliminari sulla loro candidatura, sviluppata dalla società nella forma e con i mezzi tecnici che questa ritiene idonei.

**Iscritti:** insieme di persone che hanno aderito ad un alveare per reperire i beni venduti dai produttori.

**Mini alveare:** punto di ritiro aggiuntivo associato ad un alveare, che può essere selezionato al momento della convalida dell'ordine dal cliente e che rimane disciplinato dalle stesse regole valide per ogni alveare.

**Minimo d'ordine:** valore minimo dell'ordine ricevuto dal produttore, e da lui stabilito, affinché questi sia tenuto a provvedere alla consegna dei prodotti venduti.

**Modulo di messaggistica:** modulo dedicato all'invio di comunicazioni espressamente destinate a specifici utilizzatori.

**Offerta:** proposta di vendita realizzata dal produttore, nel rispetto delle disposizioni della propria Carta Etica e degli strumenti connessi, ove questo indica quantità e prezzo del suo prodotto.

**Ordine:** richiesta di acquisto dei prodotti venduti dai produttori.

**Pagina di configurazione:** pagina dedicata all'indicazione di tutte le informazioni necessarie all'iscrizione al sito [alvearechedicesi.it](http://alvearechedicesi.it).

**Portafoglio elettronico:** piattaforma digitale dedicata ai professionisti, gestita dal servizio di pagamento, mediante la quale costoro vengono remunerati.

**Pre-costruzione:** periodo compreso tra l'accettazione della candidatura e la messa in costruzione di un alveare da parte del candidato, in cui quest'ultimo è tenuto a reperire un luogo ove organizzare la distribuzione dei prodotti acquistati dagli iscritti dell'alveare in costruzione.

**Prodotto:** qualunque bene o servizio destinato alla vendita attraverso l'utilizzo del sito [alvearechedicesi.it](http://alvearechedicesi.it).

**Produttore:** fornitore di prodotti di una zona geografica specifica che propone la vendita dei suoi prodotti/servizi, tramite il sito [alvearechedicesi.it](http://alvearechedicesi.it), direttamente agli iscritti di un alveare.

**Produttore mandatario:** produttore espressamente delegato da un altro produttore a partecipare in sostituzione del mandante alla distribuzione dei prodotti venduti da quest'ultimo.

**Professionista:** qualifica congiunta del gestore dell'alveare e del produttore.

**Scheda produttore:** scheda ove sono riportati i dati identificativi del produttore.

**Scheda prodotto:** scheda appositamente realizzata dal produttore nella quale specifica le caratteristiche dei suoi prodotti.

**Servizi:** strumenti implementati sul sito [alvearechedicesi.it](http://alvearechedicesi.it) al fine di consentire a tutti gli utenti di fruire della piattaforma ed operare al meglio su di essa.

**Servizio di pagamento:** società che cura e gestisce il sistema di pagamento.

**Sistemi di pagamento:** strumenti di pagamento elettronici creati per fruire dei servizi del sito [alvearechedicesi.it](http://alvearechedicesi.it).

**Sito:** [alvearechedicesi.it](http://alvearechedicesi.it)

**Società:** Equanum Italia S.r.l., P.I. 11437410019, con sede legale in Torino, Via Ormea 33, C.A.P. 10125, email: [assistenza@alvearechedicesi.it](mailto:assistenza@alvearechedicesi.it), pec: [equanumitalia@pec.it](mailto:equanumitalia@pec.it).

**Spazio di vendita:** spazio virtuale, identificativo di un alveare, sulla quale gli iscritti trasmettono i propri ordini ai produttori.

**Utilizzatore:** chiunque navighi sul sito [alvearechedicesi.it](http://alvearechedicesi.it) e fruisca dei suoi servizi e dei suoi contenuti, ossia visitatori semplici, visitatori iscritti, iscritti, produttori e gestori dell'alveare.

**Vendita:** contratto concluso attraverso il sito [alvearechedicesi.it](http://alvearechedicesi.it) tra un produttore ed un iscritto avente ad oggetto la consegna dei prodotti e dei servizi ad essa connessi.

**Visitatore iscritto:** visitatore registrato sul sito [alvearechedicesi.it](http://alvearechedicesi.it).

**Visitatore semplice:** visitatore del sito [alvearechedicesi.it](http://alvearechedicesi.it).

## **1 - Oggetto**

1.1 Le presenti condizioni particolari di utilizzo del sito integrano e completano le condizioni generali, stabiliscono i presupposti e le modalità dell'utilizzo del sito da parte dei professionisti e definiscono i loro diritti ed obblighi.

1.2 Le presenti condizioni particolari di utilizzo del sito richiamano ed includono le carte etiche consultabili al link <https://noi.alvearechedicesi.it/rete/>, valide per l'Alveare Madre (carta etica de l'Alveare Madre), per il produttore (carta etica del produttore) e per il gestore dell'alveare (carta etica del gestore).

1.3 In caso di contrasto tra le condizioni generali e le condizioni particolari queste ultime prevalgono.

## **2 – I professionisti**

2.1 I professionisti dichiarano di essere informati e consapevoli che attraverso l'utilizzo del sito svolgono attività commerciale disciplinata dalle leggi contabili, fiscali e societarie inerenti alla rispettiva attività professionale e al regime fiscale cui aderiscono.

## **3 – Portafoglio elettronico del professionista**

3.1 La remunerazione dei professionisti avviene mediante l'utilizzo

del portafoglio elettronico loro dedicato, gestito dal servizio di pagamento.

3.2 Il portafoglio elettronico è collegato al conto corrente bancario, ovvero alle coordinate idonee a ricevere pagamenti, indicate dal professionista nella sezione “Informazioni Fiscali” presente nel suo profilo.

3.3 Le somme percepite dai professionisti a seguito dello svolgimento delle loro mansioni sono versate nei rispettivi portafogli elettronici per poi essere automaticamente trasferite alle coordinate bancarie da loro indicate.

3.4 Il professionista è informato e consapevole che la cessazione dell'utilizzo dei servizi del sito provoca la chiusura del proprio portafoglio elettronico, fatto salvo ogni rapporto a conguaglio da definire con la società successivamente alla conclusione della collaborazione.

### **Disposizioni specifiche per il gestore dell'alveare**

## **4 - Candidatura**

### **4.1 Registrazione preliminare sul sito**

4.1.1 Chi intende diventare gestore dell'alveare - sia esso privato cittadino, lavoratore autonomo, ditta individuale, società, associazione - deve aver effettuato la registrazione al sito e disporre dello status di visitatore iscritto secondo le modalità previste nelle Condizioni generali di utilizzo del sito.

4.1.2 Chi intende diventare gestore dell'alveare deve preliminarmente disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, che dovrà essere indicato sul sito nell'apposita sezione presente nel suo profilo in caso di accettazione della candidatura da parte della società.

### **4.2 Deposito della candidatura**

4.2.1 Il candidato deve compilare l'apposito questionario inserendo tutte le informazioni ivi richieste affinché la società, a propria discrezione, possa accogliere o meno la sua candidatura.

4.2.2 Il candidato è informato e consapevole che l'incompleta compilazione del questionario impedisce la presa in considerazione della domanda da parte della società.

### **4.3 Accettazione o rifiuto della candidatura**

4.3.1 A seguito della proposta della candidatura, la società svolge controlli preliminari volti a verificare che il candidato abbia i requisiti soggettivi richiesti e sia in grado di garantire standard qualitativi

adeguati, valutati discrezionalmente dalla società, per organizzare le vendite, le distribuzioni e, in generale, ciò che concerne l'utilizzo dei servizi.

4.3.2 Il candidato deve allegare documentazione comprovante lo svolgimento della sua attività professionale, ovvero, nel caso si tratti di privato cittadino, il proprio documento di identità ed il proprio codice fiscale.

4.3.3 Durante i controlli preliminari la società può richiedere qualsiasi documento o informazione complementare.

4.3.4 Il candidato viene informato via email dell'accettazione o del rifiuto della sua candidatura e si impegna a riscontrare prontamente tutte le richieste ricevute dalla società.

4.3.5 L'accettazione della candidatura viene invalidata se il candidato non riscontra le richieste avanzate dalla società.

4.3.6 In caso di esito positivo dei controlli preliminari, al candidato verrà attribuita un'interfaccia di gestione nella forma e con i mezzi tecnici che la società riterrà più idonei.

4.3.7 In caso di esito negativo dei controlli preliminari, il candidato conserva la possibilità di partecipare agli alveari in qualità di visitatore iscritto o di utilizzare i servizi come visitatore semplice, ma non può contestare la decisione della società né avanzare alcuna pretesa o richiedere alcun indennizzo per il rifiuto della candidatura.

## **5 - Procedura per l'apertura di un alveare**

### **5.1 Pre-costruzione di un alveare**

5.1.1 Il candidato che riceve l'email di accettazione della candidatura entra nella fase di pre-costruzione, durante la quale è tenuto a reperire un luogo ove organizzare la distribuzione dei prodotti acquistati dagli iscritti dell'alveare in costruzione.

5.1.2 Durante la pre-costruzione il candidato è tenuto a confrontarsi con la società al fine di determinare al meglio la/ le zona/e ove stabilire il luogo della distribuzione, ovvero, nel caso abbia individuato un luogo in maniera autonoma, è tenuto a comunicarlo alla società affinché questi autorizzi o meno la decisione assunta dal candidato.

5.1.3 La società non è responsabile né della ricerca né della richiesta di occupazione del luogo scelto dal candidato per costruire l'alveare, pertanto il candidato è informato e consapevole che lui soltanto rimane responsabile per ogni eventuale irregolarità connessa all'utilizzo dei locali da lui scelti, per ogni eventuale carenza di autorizzazione all'uso dei medesimi e per ogni eventuale pregiudizio cagionato a terzi

nell'esercizio della propria attività.

5.1.4 Entro due settimane successive alla ricezione dell'email comprovante l'accettazione della candidatura, il candidato deve indicare alla società le ragioni della scelta del luogo ove intende costruire l'alveare.

5.1.5 La società si riserva il diritto di richiedere al candidato qualsiasi documento o informazione complementare a tal fine.

5.1.6 L'omessa comunicazione alla società delle informazioni relative al luogo scelto dal candidato entro il termine di cui all'art. 5.1.4 è considerata una rinuncia alla domanda di avvio di un alveare, ma il rinunciatario può continuare a utilizzare il sito in qualità di visitatore iscritto.

## **5.2 Costruzione di un alveare**

5.2.1 A seguito dell'invio delle informazioni di cui al punto 5.1.4 e delle eventuali successive verifiche svolte dalla società, quest'ultima informa il candidato per iscritto dell'acquisizione della qualità di gestore dell'alveare e, solo allora, questi potrà avviare la costruzione dell'alveare.

5.2.2 Durante la costruzione il gestore dell'alveare si impegna, attraverso gli strumenti tecnici che gli sono forniti dalla società nonché mediante ogni altro mezzo che ritiene opportuno previa autorizzazione scritta di quest'ultima, a radunare una base di iscritti e di produttori che vanno a comporre la comunità dell'alveare.

5.2.3 La società monitora l'aumento degli iscritti in conseguenza del lavoro del gestore dell'alveare e verifica la costanza dell'impegno di quest'ultimo, ma laddove rilevi criticità che non garantiscono il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi prestabiliti per un efficiente utilizzo dei servizi può interrompere in ogni momento la costruzione dell'alveare.

5.2.4 In caso di interruzione della costruzione dell'alveare il gestore è tenuto a rimuovere ogni riferimento ad esso, tanto online su qualunque altro mezzo di comunicazione, e non può contestare la decisione della società né domandare indennizzi o risarcimenti.

5.2.5 Il gestore dell'alveare è tenuto a comunicare alla società l'andamento della costruzione, l'incremento del numero degli iscritti e la ricerca e selezione dei produttori.

5.2.6 Il gestore dell'alveare è informato e consapevole che l'omessa comunicazione di cui all'articolo che precede lo espone al rischio concreto che la società interrompa la costruzione dell'alveare senza che lui possa pretendere alcun indennizzo né risarcimento a qualsiasi titolo o ragione.

5.2.7 Nel caso in cui il gestore si renda irreperibile, ovvero ometta di riscontrare le richieste della società finalizzate a monitorare la costruzione dell'alveare, la società potrà interrompere la costruzione dell'alveare senza che lui possa pretendere alcun indennizzo né risarcimento a qualsiasi titolo o ragione.

5.2.8 Affinché si completi la costruzione, il gestore dell'alveare deve fornire alla società le seguenti informazioni:

- carta di identità e codice fiscale nel caso si tratti di privato cittadino;
- partita iva e codice fiscale nel caso si tratti di soggetto che svolge attività che richiede il possesso di tali prerogative;
- indirizzo p.e.c.;
- visura camerale aggiornata agli ultimi 3 mesi nel caso si tratti di soggetto iscritto alla camera di commercio;
- ogni documento eventualmente richiesto dal servizio di pagamento;
- giorno e fascia oraria scelti per la distribuzione, che devono ricevere la preventiva approvazione da parte della società;
- il numero di iscritti raggiunto, nel rispetto del valore determinato dalla società;
- i produttori di prodotti delle categorie di base, per come definite dalla società;
- le coordinate bancarie che saranno trasmesse automaticamente al servizio di pagamento per consentire l'accredito delle spese di servizio.

5.2.9 L'omessa comunicazione di una sola tra le informazioni di cui all'articolo che precede provoca la rinuncia alla domanda di avvio di un alveare, ma il rinunciatario può continuare a utilizzare il sito in qualità di visitatore iscritto.

5.2.10 La costruzione deve concludersi entro e non oltre 3 mesi dal suo avvio, in caso contrario la società può sospendere o ordinare l'interruzione di ogni attività connessa alla costruzione senza che il gestore dell'alveare possa pretendere alcun indennizzo né risarcimento a qualsiasi titolo o ragione.

5.2.11 Terminata la costruzione di un alveare rimane salvo l'insindacabile diritto della società di autorizzare o meno l'apertura al pubblico dello spazio di vendita del nuovo alveare.

### **5.3 Apertura di un alveare**

5.3.1 La pubblicazione online dell'alveare è realizzata attraverso uno spazio del sito a ciò dedicato.

5.3.2 Il gestore dell'alveare è tenuto a richiedere alla società l'autorizzazione e la data affinché possa avviare lo spazio di vendita.



5.3.3 La società mantiene il diritto di impedire l'apertura di nuovi alveari e di posticipare l'avvio dello spazio di vendita degli stessi qualora rilevi circostanze che, ad insindacabile giudizio della società, non consentano di raggiungere livelli di efficienza per sé, o per il produttore o per il gestore dell'alveare.

5.3.4 La società mantiene il diritto di comunicare al gestore il periodo dell'anno più adatto ed il tempo limite per l'apertura del suo alveare in base alle sue caratteristiche ed al fine di raggiungere i migliori livelli di efficienza possibili per sé, per il produttore e per il gestore stesso, che si obbliga a rispettare l'indicazione ricevuta a pena di cancellazione dell'alveare.

## **6 - Gestione di un alveare**

### **6.1 Disposizioni generali**

6.1.1 Il gestore dell'alveare è l'unico responsabile del buon andamento dell'alveare, del suo sviluppo e del suo rinnovamento, attività che svolge attraverso l'ausilio dell'interfaccia di gestione organizzata nelle forme e con le modalità tecniche stabilite dalla società.

6.1.2 Il gestore dell'alveare è in particolare responsabile:

- dell'amministrazione dell'interfaccia di gestione e di tutti gli strumenti di messaggistica dell'alveare, finalizzata a presentare quest'ultimo e la relativa attività;
- della veridicità e dell'aggiornamento di tutte le informazioni che concernono l'alveare;
- della moderazione della bacheca dell'alveare e della vigilanza sui contenuti diffusi su di essa;
- dello sviluppo di condizioni idonee affinché l'incontro tra produttori e iscritti avvenga all'insegna della trasparenza e della correttezza reciproca;
- di tutte le attività connesse alla pianificazione del recapito dei prodotti.

### **6.2 Tecnologie a disposizione del gestore dell'alveare**

6.2.1 La società mette a disposizione del gestore strumenti tecnici o tecnologici sempre aggiornati affinché questi curi al meglio l'alveare per mantenerlo attivo ed efficiente.

6.2.2 Mediante l'interfaccia di gestione il gestore dell'alveare può invitare via email nuovi utenti e produttori ad unirsi alla comunità.

6.2.3 Il gestore cura e organizza la base degli iscritti e dei produttori dell'alveare, la aggiorna e la arricchisce attraverso i mezzi tecnici messi a

disposizione dalla società.

6.2.4 Il gestore cura e gestisce la comunicazione dell'alveare anche mediante l'apertura di apposite pagine social e/o di riferimenti *ad hoc*, previo esplicito accordo con la società.

6.2.5 Al gestore dell'alveare è fatto espresso divieto di utilizzare, per fini personali o per pubblicizzare altre piattaforme o altri progetti, tutti gli strumenti coi quali promuove l'alveare, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della società.

6.2.6 Il gestore dell'alveare si impegna a domandare per iscritto alla società di aprire una pagina dedicata all'alveare per pubblicizzarlo e per diffondere le comunicazioni che lo riguardano.

6.2.7 La società valuta la richiesta di cui all'articolo che precede e, se l'accoglie, si impegna ad adempiere fornendo al gestore dell'alveare le credenziali per accedere e operare su di essa.

6.2.8. La società può impedire al gestore dell'alveare di aprire nuove pagine su qualsiasi piattaforma digitale che non sia stata preventivamente autorizzata e, in ogni caso, il gestore non può opporsi alla decisione della società né richiedere indennizzi o risarcimenti a nessun titolo.

6.2.9 In caso di omessa comunicazione delle informazioni indicate all'art. 6.2.6, ovvero in caso di violazione del divieto manifestato ai sensi dell'art. 6.2.8, la società rimane libera di assumere ogni provvedimento di cui agli articoli 15 e 16 contro il gestore dell'alveare.

6.2.10 In caso di interruzione della costruzione o di chiusura dell'alveare, per qualunque ragione, il gestore è tenuto a rimuovere senza ritardo ogni riferimento online all'alveare e a chiudere le pagine social utilizzate per promuoverlo, salvo che non riceva istruzioni diverse da parte della società.

6.2.11 Il gestore che viola l'onere di cui all'articolo che precede rimane obbligato a versare alla società un importo pari al 50% della media dei ricavi dell'ultimo mese di attività del suo alveare per ogni giorno successivo al ricevimento della diffida che segnala la violazione commessa.

## **7 - Gestione degli iscritti e dei produttori**

7.1 Il gestore dell'alveare gestisce la base degli iscritti e dei produttori, la aggiorna ed arricchisce attraverso ogni mezzo ritenuto utile, purché concordato con la società.

7.2 Il gestore dell'alveare cura la tenuta delle informazioni e dei dati personali forniti dagli iscritti all'alveare mediante le tecnologie e gli

strumenti tecnici messi a disposizione dalla società.

7.3 Il gestore dell'alveare è informato e consapevole che non può servirsi in nessun caso delle informazioni ricevute dagli iscritti o dai produttori, o comunque acquisite nell'esercizio della propria funzione, per scopi differenti dall'esercizio della sua attività di gestore.

7.4 In caso di cessazione dell'incarico di gestore, o di chiusura dell'alveare, o di interruzione dei rapporti con la società, l'ex gestore non potrà in nessun caso e per nessuna ragione contattare gli iscritti dell'alveare per promuovere o per pubblicizzare attività terze servendosi delle informazioni ricevute da costoro, che mantengono pienamente valida ed efficace la propria iscrizione al sito.

7.5 Il gestore dell'alveare è informato e consapevole che il mancato rispetto del divieto di cui all'articolo che precede integra la fattispecie di concorrenza sleale in danno della società, nonché la violazione della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, con ogni conseguenza di legge a suo carico.

7.6 La partecipazione di un nuovo produttore ad un alveare può avvenire mediante:

- l'invito rivolto al produttore dal gestore dell'alveare;
- la richiesta del produttore al gestore dell'alveare.

7.7 Il gestore dell'alveare cura la tenuta delle informazioni e dei dati personali forniti dai produttori iscritti all'alveare mediante le tecnologie e gli strumenti tecnici messi a disposizione dalla società.

## **8 - L'organizzazione delle vendite**

8.1 Il gestore dell'alveare è responsabile dell'organizzazione delle vendite secondo le modalità previste all'articolo 8.1 delle condizioni generali.

8.2 Il gestore dell'alveare è tenuto a fare tutto quanto in suo potere affinché la distribuzione avvenga nel rispetto delle esigenze dei produttori e degli iscritti, e si impegna a confrontarsi costantemente con loro per rimediare ad ogni problematica e per eliminare ogni inefficienza.

8.3 Il gestore dell'alveare è informato e consapevole che la società non risponde in nessun caso delle azioni od omissioni che lui compie, ed inoltre dichiara di accettare senza alcuna riserva:

- di essere l'unico responsabile delle informazioni inerenti la convalida degli ordini nei confronti della società, degli iscritti e dei produttori;
- di essere tenuto a trattare ogni eventuale contestazione con diligenza e buona fede;
- di essere tenuto ad affrontare ogni eventuale criticità che potrebbe incrinare il rapporto di fiducia tra gli iscritti e i produttori;

- di essere tenuto a garantire che iscritti e produttori non subiscano pregiudizi economici a causa del suo operato;
- di essere tenuto a restituire le somme spese dagli iscritti e non incassate dai produttori in caso di criticità nell'esercizio del suo operato;
- di essere l'unico responsabile del suo operato.

8.4 Il gestore dell'alveare è informato ed accetta che le informazioni che rende sulla convalida degli ordini e delle consegne costituiscono la base per il calcolo del pagamento degli importi dovuti ai partecipanti alla vendita.

8.5 Ove la vendita non raggiunga il minimo d'ordine imposto dal produttore, il gestore dell'alveare può domandare a quest'ultimo di convalidare comunque la distribuzione, ma in caso di suo rifiuto non potrà opporsi né sollevare questioni né chiedere l'intervento della società, poiché questa non può entrare nel merito del rapporto instaurato tra loro.

## **9 - Reclami**

9.1 Il gestore dell'alveare si impegna a prendere immediatamente in considerazione i reclami degli iscritti relativi alla consegna dei prodotti ed è tenuto a risolvere le relative questioni per quanto in suo potere.

9.2 Il gestore dell'alveare è tenuto a trasmettere immediatamente ai produttori i reclami che riceve.

9.3 Il gestore dell'alveare può informare la società dei reclami che riceve solo e soltanto nel caso in cui trattino questioni di difficile risoluzione, fermo restando che l'invio dell'informativa in questione deve avvenire esclusivamente in casi di assoluta necessità ed urgenza.

## **10 - Indisponibilità**

10.1 In caso di indisponibilità a provvedere alla distribuzione, qualunque ne sia la ragione, il gestore dell'alveare è tenuto ad informare con ragionevole preavviso i produttori, l'Alveare Madre e l'insieme della comunità dell'annullamento del giorno della distribuzione.

10.2 Il periodo di ferie del gestore dell'alveare è qualificato come indisponibilità.

10.3 L'indisponibilità del gestore non può protrarsi in nessun caso per oltre 2 (due) mesi per cause a lui imputabili, posto che lui è responsabile della continuità del servizio e che la sua inattività per un periodo maggiore può ledere la fiducia riposta in lui dagli iscritti e dalla società.

10.4 Stante l'assenza di vincoli e di subordinazione verso la società, al gestore è riconosciuta la facoltà di rendersi indisponibile per oltre 2 (due) mesi per comprovate necessità che si impegna a comunicare alla società con almeno un mese di preavviso, ma in tal caso l'alveare che gestisce

sarà riportato allo stato di costruzione di cui all'art. 5.2.

10.5 Nel caso in cui l'indisponibilità si manifesti successivamente alla conclusione della vendita, il gestore dell'alveare deve informare immediatamente gli iscritti, l'Alveare Madre e i produttori dell'alveare e deve attivarsi con ogni mezzo per trovare una soluzione che consenta di provvedere alla distribuzione.

10.6 Il gestore dell'alveare è responsabile dell'indisponibilità verificatasi successivamente alla conclusione della vendita e, qualora non sia in grado di provvedere alternativamente alla distribuzione, resta obbligato a restituire agli iscritti l'importo speso.

10.7 Il gestore dell'alveare può nominare un co-gestore previo accordo con la società, e cioè una persona che lo affianca o lo sostituisce nel ruolo e che, nel farlo, gode degli stessi diritti e doveri del gestore dell'alveare come previsto dalle condizioni di utilizzo del sito.

## **11 - Remunerazione del gestore dell'alveare**

11.1 Il gestore dell'alveare riceve una tariffa pari al 12% dell'imponibile realizzato dai produttori a seguito della vendita dei prodotti agli iscritti, al lordo delle imposte applicabili al loro specifico regime fiscale.

11.2 La modalità di pagamento è disciplinata all'art. 8.4 delle condizioni generali.

11.3 In caso di cancellazione della vendita o di mancata consegna dei prodotti il gestore dell'alveare non percepisce alcuna tariffa.

11.4 Ogni mese, per quello precedente:

- il gestore dell'alveare riceve via email, per ogni produttore, un file PDF contenente gli importi dei ricavi del mese precedente, nonché, se in possesso di partita iva, un file XML;
- il produttore dell'alveare che collabora con un gestore che opera in regime di prestazione occasionale riceve la quietanza dei ricavi del gestore.

11.5 Il gestore non può rivalersi in alcun modo sulla società in caso di propri errori od omissioni e/o di errori od omissioni imputabili ai produttori con cui collabora.

11.6 La società è estranea al funzionamento del sistema di pagamento e non è in grado di intervenire sui trasferimenti di denaro che avvengono all'esito degli acquisti presso i produttori, pertanto non è responsabile di nessuna criticità connessa o conseguente al sistema di remunerazione del gestore.

## **12 - Responsabilità del gestore dell'alveare**

12.1 Il gestore dell'alveare opera con buona fede, diligenza e professionalità per garantire che ogni azione finalizzata alla ricezione dei prodotti acquistati dagli iscritti mediante la piattaforma [alvearechedicesi.it](http://alvearechedicesi.it) si concluda positivamente con soddisfazione economica e morale per tutti i partecipanti all'alveare.

12.2 Il gestore dell'alveare esercita la sua attività nel rispetto dei principi regolatori la libertà di impresa, ossia è consapevole di assumersi ogni rischio conseguente alla perdita del suo profitto ovvero ogni vantaggio conseguente all'incremento di quest'ultimo e, in particolare, si impegna:

- a ottemperare a tutti gli obblighi dichiarativi, in particolare di natura amministrativa, societaria e fiscale, fornendo tutte le informazioni richieste a tal fine nella pagina di configurazione, di cui si assume la responsabilità, e a mantenere aggiornate tutte le informazioni presenti sul sito che riguardano la sua attività;
- a garantire il rispetto delle norme e delle buone pratiche igienico sanitarie all'interno dei locali in cui opera e a dotarsi di apposito manuale HACCP laddove necessario;
- a non promuovere un'attività concorrente a quella svolta attraverso il sito, né ad incoraggiare gli utilizzatori ad aderire a un sito web concorrente, a pena delle sanzioni previste all'art. 15;
- a svolgere la propria attività nel rispetto del contenuto delle condizioni generali e particolari di utilizzo, delle carte etiche e dei documenti annessi e dell'informativa sulla privacy, da considerarsi nel loro complesso un insieme unitario di disposizioni;
- a svolgere la sua attività utilizzando i mezzi tecnici messi a disposizione dalla società ed ogni altro mezzo concordato con essa;

12.3 Il gestore è il solo responsabile della propria contabilità e della propria fiscalità e, in particolare, è tenuto:

- a compilare correttamente le sezioni relative alle informazioni fiscali;
- a informare la società, per iscritto, ed entro la data di apertura dell'alveare, dell'intenzione di fruire o meno del servizio di supporto alla fiscalità messo a disposizione dalla società ed a verificare che tutti i documenti generati all'esito della fruizione di quel servizio siano corretti;
- ad informare tutti i produttori delle modalità in cui emette le fatture o le ricevute per i pagamenti che riceve e degli oneri che ne derivano;
- ad informare tutti i produttori e la società in caso di modifiche del proprio regime fiscale capaci di incidere sulle modalità in cui emette le fatture;
- a convalidare tutte le distribuzioni del mese entro e non oltre l'ultimo giorno del mese stesso, in caso contrario la convalida della distribuzione avviene comunque e lui resta obbligato a rimborsare a proprie spese gli acquirenti che ne hanno diritto senza potersi rivalere in alcun modo sulla società;

- a conservare tutti i documenti generati dalla piattaforma e a verificarne la corretta ricezione entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo.

12.4 Il gestore è tenuto a mantenersi costantemente aggiornato attraverso le comunicazioni a lui dedicate diffuse dalla società all'interno e fuori dal sito.

12.5 Il gestore dell'alveare è il solo ed unico responsabile della convalida della distribuzione e non può avanzare richieste nei confronti della società in caso di errori od omissioni nell'esecuzione di quell'operazione.

12.6 Il gestore dell'alveare non è parte del contratto di vendita tra gli iscritti ed i produttori e, per l'effetto, non è responsabile:

- delle offerte e della loro conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti;
- della formulazione degli ordini e dell'esecuzione del contratto tra gli iscritti e i produttori;
- della quantità, qualità e/o conformità dei prodotti consegnati dai produttori;
- dei rischi legati al loro trasporto, stoccaggio, conservazione, recapito, che sono di sola responsabilità dei produttori o di chi effettua il servizio di consegna a domicilio.

12.7 Il gestore dell'alveare è tenuto a fare tutto quanto in suo potere affinché tutti i produttori destinatari di ordini si rechino in distribuzione per consegnare agli acquirenti i loro prodotti, fatti salvi i casi eccezionali di mutualizzazione tra i produttori o di distribuzioni speciali.

12.8 In caso di assenza di uno o più produttori durante la distribuzione, il gestore dell'alveare è tenuto a verificare le condizioni di collaborazione con lui o loro, e si impegna a reperire un sostituto ove necessario.

### **13 - Comportamenti vietati**

13.1 Al gestore dell'alveare è fatto espresso divieto di porre in essere azioni e/o comportamenti in grado di pregiudicare i diritti e gli interessi della società e degli utilizzatori e di usare toni o espressioni offensivi verso chiunque.

13.2 La società si riserva il diritto di valutare la condotta e le espressioni utilizzate dal gestore dell'alveare per determinare se queste integrino, in concreto, la violazione dei diritti e degli interessi propri e degli utilizzatori.

13.3 La valutazione della lesività della condotta posta in essere dal gestore nonché della sua violazione del decoro e della dignità degli utilizzatori è effettuata dalla società ed è insindacabile.

13.4 Salvo che sia diversamente previsto mediante espressa

autorizzazione scritta da parte della società, al gestore dell'alveare è espressamente vietato:

- utilizzare software e/o applicazioni per pubblicizzare l'alveare in violazione della procedura di cui agli articoli 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8 e 6.2.9;
- vendere e/o distribuire e/o commercializzare ad ogni titolo i prodotti reperibili sul sito senza servirsi di quest'ultimo;
- collaborare ad ogni titolo con altre società e/o persone fisiche e/o persone giuridiche che sviluppano progetti concorrenti a quello implementato dal sito fino a quando riveste il ruolo di gestore;
- utilizzare qualunque segno distintivo della società, nella sua più ampia qualificazione giuridica, per svolgere attività estranee allo sviluppo del proprio alveare, contrastanti con quest'ultimo obiettivo e per ogni altro scopo illegittimo;
- utilizzare e/o divulgare in ogni modo e con ogni mezzo le informazioni assunte nell'esercizio della sua funzione;
- organizzare le vendite e le distribuzioni con modalità alternative a quelle previste dalle condizioni generali e particolari di utilizzo del sito.

13.5 Nel caso in cui il gestore dell'alveare pone in essere anche solo uno dei comportamenti sopra indicati, la società si riserva il diritto di assumere ogni iniziativa ritenuta idonea ad eliminare le conseguenze delle condotte illegittime, nonché a tutelare i diritti e gli interessi propri e di tutti gli utilizzatori, senza che il gestore possa avanzare alcuna pretesa o richiedere alcun indennizzo o risarcimento per l'azione della società.

#### **14 - Raccolta e trattamento dei dati**

14.1 Il gestore dell'alveare dichiara di essere pienamente informato e consapevole che l'esercizio della propria funzione comporta la raccolta di dati personali degli utilizzatori, attività espressamente disciplinata dal regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e dal D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy).

14.2 Il gestore dell'alveare dichiara di essere pienamente informato e consapevole del contenuto della privacy policy del sito, consultabile nella sezione "Condizioni di utilizzo" del sito, e si impegna ad improntare il proprio comportamento all'insegna del rispetto di quest'ultima.

14.3 Il gestore dell'alveare si impegna a non divulgare nessuna informazione ricevuta durante lo svolgimento della propria funzione e a non utilizzare alcun dato degli utilizzatori per scopi diversi dalla fruizione dei servizi.

14.4 La società non è in alcun modo responsabile dell'eventuale uso improprio dei dati personali acquisiti dal gestore dell'alveare nell'esercizio della propria funzione, né della violazione della privacy policy compiuta da quest'ultimo.

14.5 La società si riserva il diritto di assumere ogni iniziativa contro il gestore dell'alveare che viola le disposizioni poste a tutela dei dati forniti



dagli utilizzatori e si impegna a vigilare affinché questi rimangano riservati.

14.6 Il gestore dell'alveare si impegna a comunicare immediatamente alla società ogni eventuale utilizzo illegittimo dei dati personali degli utilizzatori di cui viene a conoscenza nell'esercizio della propria funzione.

## **15 - Sanzioni**

15.1 Il gestore dell'alveare che pone in essere comportamenti illegittimi incorre nelle seguenti sanzioni:

- richiamo scritto, mediante il quale:
- è informato di aver tenuto un comportamento illegittimo o contrastante con le carte etiche o con le condizioni generali e particolari di utilizzo del sito;
- è invitato ad astenersi dal ripetere l'infrazione in futuro;
- sospensione senza preavviso dall'utilizzo dei servizi da 3 (tre) a 30 (trenta) giorni;
- sospensione senza preavviso dall'utilizzo dei servizi da 3 (tre) a 30 (trenta) giorni e conseguente segnalazione, attraverso i mezzi ritenuti più idonei, del trasgressore e della condotta posta in essere;
- esclusione senza preavviso dall'utilizzo dei servizi a lui riservati;
- chiusura dell'alveare a seguito della sua sospensione;
- chiusura dell'alveare senza preavviso.

15.2 Le sanzioni elencate all'articolo 15.1 sono cumulabili e non alternative tra loro e sono comunicate al trasgressore per iscritto a mezzo p.e.c.

15.3 Il gestore dell'alveare può in ogni caso replicare a mezzo p.e.c. alla contestazione mossa nei suoi confronti entro 5 giorni dal ricevimento.

15.4 L'eventuale replica del gestore dell'alveare può influire sull'entità e la durata della sanzione disposta dalla società, ma la scelta di modificare la tipologia di sanzione o la durata della stessa a seguito delle ragioni espresse dal trasgressore rimane insindacabilmente in capo alla società.

15.5 Tranne il caso di chiusura dell'alveare senza preavviso, la chiusura dell'alveare disposta a titolo sanzionatorio non può avvenire prima che siano decorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione della contestazione trasmessa dalla società al gestore dell'alveare.

15.6 La sospensione dall'utilizzo dei servizi non impedisce alla società di disporre la chiusura dell'alveare il giorno immediatamente successivo a quello conclusivo della sospensione.

15.7 Il raggiungimento da parte del gestore dell'alveare di tre richiami scritti provoca la sospensione dall'utilizzo dei servizi da 3 (tre) a 30 (trenta) giorni.

15.8 Il raggiungimento da parte del gestore dell'alveare di due sospensioni dall'utilizzo dei servizi con conseguente segnalazione sul sito provoca la chiusura dell'alveare.

15.9 A prescindere dalla tipologia di sanzione irrogata dalla società, il gestore dell'alveare non potrà opporsi alla decisione assunta contro di lui e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo nei confronti della società.

### **16 - Rinuncia al ruolo di gestore dell'alveare**

16.1 Il gestore dell'alveare può rinunciare in qualsiasi momento al suo ruolo e a tutto quello che ne compete, previa informativa trasmessa a mezzo p.e.c. alla società.

16.2 La decisione del rinunciante diverrà valida ed efficace decorso 1 (uno) mese dall'invio della comunicazione a mezzo p.e.c. alla società, periodo durante il quale il gestore dell'alveare si impegna ad assolvere al proprio incarico con immutati impegno e serietà.

16.3 Alla rinuncia al ruolo di gestore non consegue la nascita di diritti economici o di qualsivoglia natura in capo al rinunciante, né verso la società né verso chiunque altro.

### **17 - Chiusura di un alveare**

17.1 La chiusura di un alveare costituisce una facoltà riservata alla società e a nessun altro.

17.2 La società può disporre la chiusura di un alveare nel caso in cui:

- dalla sua apertura esso registri meno di 20 (venti) ordini alla settimana da parte di più iscritti, escluso il gestore, per 4 (quattro) settimane consecutive;
- esso registri un numero di ordini tanto modesto, secondo l'insindacabile valutazione della società, da non garantire i livelli di qualità ed efficienza minimi necessari a proseguire la sua attività;

17.3 Il gestore cui viene comunicata la chiusura dell'alveare per i motivi di cui all'articolo che precede non può chiedere alcun indennizzo, risarcimento o compenso da parte della società.

17.4 La chiusura viene comunicata con un preavviso di 15 (quindici) giorni al gestore dell'alveare a mezzo p.e.c. ed agli iscritti ed ai produttori del medesimo a mezzo email. Allo scadere del preavviso al gestore è fatto divieto di aprire una nuova vendita.

17.5 Il gestore è il solo responsabile verso gli utilizzatori delle eventuali conseguenze successive alla chiusura dell'alveare.

17.6 Entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura dell'alveare il gestore si impegna a rimuovere ogni riferimento online, sui social network e su qualunque altro mezzo di comunicazione, che abbia ad oggetto o che richiami l'alveare cessato.

17.7 A seguito della chiusura dell'alveare, a prescindere dalla causa, il gestore non può pretendere alcun indennizzo, risarcimento o compenso dalla società e rinuncia espressamente ad esperire ogni azione finalizzata ad ottenere pagamenti, a qualunque titolo, da parte di quest'ultima.

### **Disposizioni specifiche per i produttori**

## **18 - Candidatura**

### **18.1 Registrazione preliminare sul sito**

18.1.1 Chi intende diventare produttore per il sito, sia esso ditta individuale e/o impresa individuale e/o società e/o associazione, deve aver effettuato la registrazione e disporre dello status di visitatore iscritto secondo le modalità previste nelle condizioni generali.

18.1.2 Chi intende diventare produttore per il sito deve preliminarmente disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, che dovrà essere indicato sul sito in fase di compilazione delle informazioni fiscali.

### **18.2 Deposito della candidatura**

18.2.1 Il candidato produttore deve compilare il dossier produttore inserendo tutte le informazioni ivi richieste.

18.2.2 Nel dossier produttore il candidato comunica alla società le informazioni destinate ad essere pubblicate sul sito e compila la scheda produttore, corredata da due fotografie rispettivamente del suo team e della sua sede.

18.2.3 Il candidato produttore è tenuto a fornire comunicazioni veritiere e a mantenerle costantemente aggiornate, tanto nella scheda produttore quanto nel catalogo prodotti.

18.2.4 Nel suo dossier produttore il candidato deve comunicare alla società tutte le informazioni utili per consentirle di effettuare compiutamente l'esame della candidatura in questione.

18.2.5 In particolare, il candidato è tenuto a fornire:

- documentazione comprovante il suo status di persona giuridica, accompagnata dal documento di identità di chi possiede i poteri di rappresentanza della stessa;

- le coordinate bancarie che saranno automaticamente trasmesse al servizio di pagamento al fine di permettere il versamento delle somme che gli spettano;
- le informazioni necessarie all'emissione delle fatture;
- ogni documento in grado di consentire la verifica e l'identificazione del soggetto che intende diventare produttore (ad es. la visura camerale, lo statuto, ecc.).

18.2.6 L'omessa comunicazione delle informazioni richieste al candidato può comportare la sospensione o il rigetto immediato della sua candidatura.

18.2.7 La società si riserva il diritto di domandare, in qualsiasi momento, nuova ed ulteriore documentazione finalizzata a vagliare la candidatura del produttore.

18.2.8 L'omesso riscontro da parte del candidato alla domanda di integrazione di documenti comporta la sospensione o il rigetto immediato della sua candidatura.

18.2.9 Il profilo del produttore che non opera sul sito per oltre 1 (uno) mese dopo il deposito della candidatura viene considerato inattivo e cancellato dalla società.

### **18.3 Accettazione o rifiuto della candidatura**

18.3.1 La candidatura è sottoposta alla preventiva convalida da parte della società:

- delle informazioni di carattere fiscale, quali l'esistenza della partita iva e la coincidenza tra i dati fiscali inseriti sulla piattaforma e quelli riportati dai documenti trasmessi dal candidato;
- del catalogo prodotti che il candidato propone alla vendita, al fine di verificare che i prodotti proposti rispettino la carta etica del produttore e le linee guida della società.

18.3.2 In caso di convalida fiscale, al candidato produttore viene attribuita un'interfaccia di gestione sviluppata dalla società nella forma e con i mezzi tecnici che questa ritiene idonei.

18.3.3 In caso di mancata convalida fiscale, il candidato conserva la possibilità di partecipare agli alveari in qualità di iscritto o di utilizzare i servizi come visitatore, ma non può contestare la decisione della società né avanzare alcuna pretesa o richiedere alcun indennizzo o risarcimento per il rifiuto della candidatura.

18.3.4 La società si riserva il diritto di accogliere o rigettare la candidatura del produttore che a suo insindacabile giudizio non rispetta gli standard necessari a soddisfare la buona esecuzione dei servizi.

18.3.5 Il produttore non può rivalersi sulla società né porre obiezioni al

rigetto di una candidatura.

## **19 - Presentazione dei prodotti e delle offerte**

19.1 Il produttore può iniziare la compilazione del suo catalogo prodotti dopo aver inserito sul sito i documenti obbligatori, ma comunque prima che avvenga la convalida fiscale.

19.2 La scheda prodotto deve necessariamente contenere:

- il nome del prodotto, ovvero la denominazione di vendita che lo definisce, e la sua origine nel caso si tratti di prodotto proveniente da un terzo;
- la descrizione del prodotto ed ogni indicazione prevista dalle leggi e dai regolamenti applicabili alle vendite a distanza, alla conservazione ed all'etichettatura dei prodotti alimentari;
- gli ingredienti del prodotto;
- gli allergeni presenti nel prodotto;
- ogni indicazione prevista dalla legge a tutela del consumatore;
- una fotografia del prodotto affinché questo sia immediatamente riconoscibile.

19.3 Il produttore è tenuto a compilare le proprie schede prodotto nella lingua dello Stato in cui esercita la sua attività ed a descrivere i suoi prodotti in modo esaustivo e veritiero.

19.4 Fatto salvo il sopraggiungere di cause di forza maggiore, il produttore si obbliga a consegnare tutti i prodotti venduti, e in caso di violazione del predetto obbligo rimane tenuto a versare alla società e al gestore un importo pari al doppio del valore degli ordini inevasi.

19.5 Dopo aver completato il proprio catalogo prodotti, il produttore definisce le offerte nelle quali deve indicare, tra le altre cose, le caratteristiche essenziali dei prodotti, il loro prezzo per lotto, unità, volume o peso e le informazioni riguardanti la loro disponibilità.

19.6 Il produttore determina liberamente il prezzo, comprensivo di oneri fiscali, dei prodotti che propone in vendita sul sito e si impegna a non aggiungere nessun supplemento di prezzo per la consegna e la distribuzione dei prodotti presso l'alveare.

19.7 Dopo aver compilato il catalogo prodotti, la società verifica che questo sia conforme agli standard organizzativi, materiali, tecnici e commerciali delle vendite al fine di soddisfare la buona esecuzione dei servizi.

19.8 A seguito dell'accoglimento della candidatura, il produttore può richiedere ai vari alveari di avviare la collaborazione.

19.9 Il produttore può aderire agli alveari ove intende consegnare i suoi prodotti nel giorno della distribuzione e nella fascia oraria stabilita dal

gestore.

19.10 Per ogni alveare in cui è iscritto, il produttore stabilisce il minimo d'ordine necessario affinché possa procedere alla consegna dei prodotti.

19.11 Prima di partecipare ad una vendita, il produttore deve aggiornare la scheda prodotto che si trova all'interno del catalogo prodotti, di cui è il solo ed unico responsabile, mediante i mezzi tecnici messi a disposizione dalla società.

19.12 Il produttore può in ogni momento modificare o eliminare schede prodotto, a patto che l'azione non riguardi un'offerta per la quale sono già stati ricevuti ordini.

19.13 Il produttore è invitato a indicare, attraverso i mezzi messi a disposizione dalla società, la disponibilità o meno di partecipare a tutte o solo alcune tra le vendite degli alveari ai quali è iscritto e, in caso di indisponibilità, è tenuto a comunicare al gestore la durata di tale condizione.

19.14 Il produttore può aggiungere nuove offerte in ogni istante, ma l'aggiunta di offerte in una data vendita deve preventivamente essere comunicata al gestore e da questi approvata ed inserita nella vendita.

19.15 Qualora il minimo d'ordine non sia raggiunto, il produttore dispone di 12 (dodici) ore a partire dalla chiusura della vendita per accettare di eseguire lo stesso gli ordini, ma la mancata accettazione entro quel termine provoca la revoca dell'ordine e il produttore non lo dovrà eseguire.

19.16 Il produttore che non dichiara sul sito il proprio minimo d'ordine rimane obbligato a recarsi in distribuzione per consegnare i prodotti venduti qualunque sia il volume di vendite raggiunto e, salvo diversi accordi con la società, non può chiedere al gestore dell'alveare di stornare gli ordini ricevuti per quella vendita.

## **20 - Organizzazione delle vendite**

20.1 Salvo che sia diversamente indicato e approvato per iscritto dalla società, le vendite si concludono direttamente tra il produttore e gli iscritti e la consegna dei prodotti avviene presso il luogo di distribuzione di ogni alveare ovvero nel luogo scelto dall'iscritto in caso di fruizione del servizio di consegna a domicilio.

20.2 Ogni vendita realizzata al di fuori dello spazio di vendita è considerata come non avvenuta sul sito, nel qual caso i gestori dell'alveare e la società sono esonerati dai rispettivi obblighi e responsabilità previsti dalle condizioni generali e particolari di utilizzo del sito.

20.3 A seguito dell'apertura della vendita, il sito genera il buono di preparazione destinato ai produttori, aggiornabile fino alla chiusura della vendita e contenente l'elenco e le specifiche dei prodotti venduti e i riferimenti dedicati a ciascun alveare cui partecipa il produttore.

20.4 A seguito della chiusura della vendita, e della conseguente conferma da parte del gestore dell'alveare, il sito genera il buono d'ordine contenente le specifiche informazioni destinate agli iscritti e ai produttori sull'acquisto ultimato.

20.5 A vendita conclusa, il produttore deve attenersi solo e soltanto al combinato disposto del buono di preparazione e del buono d'ordine per la preparazione e la consegna dei prodotti venduti.

20.6 A seguito della ricezione del buono d'ordine, il produttore si impegna a verificarne la conformità ed a comunicare al gestore dell'alveare interessato eventuali errori od omissioni in riferimento ai quali rimane il solo ed unico responsabile per ogni conseguenza, anche di natura economica.

## **21 - Consegna**

21.1 Il produttore è tenuto a consegnare i prodotti presso il luogo, nel giorno e nella fascia oraria:

- scelti dal gestore dell'alveare per la distribuzione;
- scelti dal gestore dell'alveare che ha pianificato il servizio di consegna a domicilio tramite trasporto effettuato da terze parti;
- scelti dall'acquirente in favore del quale il gestore ha pianificato il servizio di consegna a domicilio tramite trasporto effettuato dal produttore.

21.2 Fatto salvo il sopraggiungere di cause di forza maggiore, il produttore si obbliga a consegnare tutti i prodotti degli ordini ricevuti, e in caso di violazione del predetto obbligo rimane tenuto a versare alla società e al gestore un importo pari al doppio del valore degli ordini inevasi.

21.3 Il produttore si impegna a comunicare al gestore dell'alveare ogni eventuale errore o mancanza durante la distribuzione, in modo che il gestore possa provvedere a dichiarare tutto in fase di convalida della distribuzione.

21.4 A seguito della convalida della distribuzione il produttore non può sollevare questioni di sorta per qualsiasi tipo di criticità rilevata, fermo restando che la società rimane estranea ed esente da responsabilità per ogni problematica connessa a quell'operazione ed alla procedura che conduce alla consegna dei prodotti.

21.5 Il produttore si impegna a trattenere tutti i prodotti non ritirati da

un acquirente o non conformi al buono d'ordine.

21.6 Qualsiasi produttore impossibilitato a partecipare alla distribuzione ha facoltà di delegare un mandatario che lo sostituisca nel giorno di distribuzione sotto la propria esclusiva responsabilità, fermo restando che la società rimane estranea ed esente da responsabilità per ogni azione del mandatario e per ogni alterazione delle caratteristiche dei prodotti per i quali è stato incaricato.

21.7 Il produttore che conferisce ad un produttore mandatario l'incarico di distribuire i suoi prodotti deve comunicare la sostituzione nell'apposita sezione presente sul portale.

21.8 I produttori sono informati e consapevoli che conferire l'incarico di distribuire i loro prodotti ad un produttore mandatario costituisce una fattispecie avente carattere eccezionale.

21.9 Il gestore o la società possono opporsi al conferimento della delega ad un produttore mandatario nel caso in cui rilevino un abuso di tale servizio da parte del produttore.

21.10 Il produttore che non ottempera all'invito di cui all'articolo che precede può essere escluso dall'alveare oggetto della delega mediante provvedimento del gestore interessato o della società.

21.11 In caso di contrasto tra le iniziative che intendono assumere il gestore o la società a fronte dell'assenza del produttore, la volontà di quest'ultima prevale.

## **22 - Reclami**

22.1 Il produttore viene informato dal gestore dell'alveare dei reclami ricevuti dagli iscritti e relativi ai suoi prodotti.

22.2 Il produttore che riceve un reclamo si impegna ad elaborarlo con diligenza e professionalità e a informare il gestore dell'alveare della soluzione che intende adottare per farvi fronte.

## **23 - Indisponibilità**

23.1 Il produttore che si trovi nell'impossibilità di consegnare i prodotti nel giorno della distribuzione, durante la fascia oraria, o in esecuzione del servizio di consegna a domicilio, deve informare immediatamente il gestore dell'alveare interessato che, a sua volta, si impegna ad informare immediatamente gli iscritti.

23.2 Il produttore si impegna a rimediare con ogni mezzo alla propria indisponibilità, ma se non effettua la consegna dei prodotti non matura il diritto di ricevere il pagamento degli ordini e rimane obbligato a rimborsare gli iscritti dei costi sostenuti.



## **24 - Remunerazione del produttore**

24.1 La remunerazione del produttore è costituita dal prezzo delle vendite concluse dedotte le spese di servizio e quelle destinate al gestore, come previsto dalle presenti condizioni particolari.

24.2 Gli importi destinati al produttore sono versati nel portafoglio elettronico e da questo trasferiti alle coordinate bancarie indicate nella sezione relativa alle informazioni fiscali.

24.3 La società è estranea al funzionamento del sistema di pagamento e non è in grado di intervenire sui trasferimenti di denaro che avvengono all'esito degli acquisti presso i produttori, pertanto non è responsabile di eventuali criticità nella fase di remunerazione del produttore.

24.4 Il produttore non può rivalersi in alcun modo sulla società in caso di criticità connesse alla fruizione del servizio di pagamento, a propri errori od omissioni e/o ad errori od omissioni imputabili ai gestori con cui collabora.

## **25 - Responsabilità del produttore**

25.1 Il produttore si impegna ad improntare la sua attività nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza durante tutta la durata di adesione al sito, a mantenere aggiornate tutte le informazioni presenti sul sito che riguardano la sua attività, a rispettare le leggi e i regolamenti vigenti nel proprio ambito di operatività e a non applicare politiche commerciali in grado di cagionare tensione e concorrenza ingiustificata all'interno della rete.

25.2 Il produttore è informato e consapevole che il sito è finalizzato alla commercializzazione dei prodotti all'interno di un contesto che favorisce l'aggregazione e la socializzazione sviluppate all'interno di un alveare, che resta il cardine del sistema.

25.3 Il produttore si impegna a mantenersi costantemente aggiornato attraverso le comunicazioni a lui dedicate diffuse dalla società all'interno e fuori dal sito.

25.4 Il produttore è il solo responsabile della conformità dei prodotti che vende e dei servizi che eroga mediante il sito, è quindi esclusa la responsabilità della società per ogni eventuale irregolarità riscontrata da chiunque e per qualsivoglia disciplina (a titolo esemplificativo e non esaustivo, etichettatura, igiene, confezionamento, conservazione, trasporto ecc.).

25.5 Il produttore è il solo responsabile della propria contabilità e della propria fiscalità e, in particolare, è tenuto:

- a compilare correttamente le sezioni relative alle informazioni fiscali;
- a domandare e conoscere il regime fiscale in cui opera il gestore dell'alveare con cui collabora e ad adempiere agli oneri che ne derivano;
- ad informare i gestori con cui collabora e la società in caso di modifiche del proprio regime fiscale.

25.6 Il produttore è tenuto ad assicurarsi che ogni locale ove avviene la distribuzione dei suoi prodotti abbia caratteristiche tali da non pregiudicare la loro conservazione, e in caso contrario deve invitare il gestore dell'alveare a rendere quel luogo idoneo affinché sia garantita la salvaguardia del prodotto.

25.7 Il produttore che non si reca presso l'alveare per effettuare la distribuzione deve assicurarsi che il gestore disponga delle attrezzature e dei mezzi necessari per conservare correttamente i suoi prodotti sino alla consegna all'acquirente, ma se il gestore non dispone di quei beni allora il produttore è tenuto a fornirglieli facendosi carico dei loro costi.

25.8 Il produttore che reputa inadatti i luoghi ove avviene la distribuzione può rifiutare di proseguire la collaborazione con l'alveare in questione.

25.9 Il produttore è il solo responsabile delle offerte pubblicate sul sito, della loro commercializzazione, della loro conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti nello Stato in cui esercita la sua attività ed è il solo responsabile verso gli iscritti della corretta esecuzione del contratto di vendita.

25.10 In caso di vendite transfrontaliere il produttore:

- è tenuto a creare un profilo ad hoc nella lingua del Paese in cui consegna i beni che vende;
- ha il dovere di conoscere il contenuto delle condizioni generali e particolari di utilizzo del sito del Paese interessato, che sostituiscono integralmente quelle italiane;
- ha il dovere di conoscere l'ammontare della percentuale della tariffa di servizio stabilita nel Paese in cui vengono distribuiti i suoi prodotti;
- ha il dovere di prendere contatto con il gestore interessato per conoscere le peculiarità del luogo di distribuzione;
- non può invocare l'assistenza della società per risolvere eventuali criticità sorte con il gestore straniero, che rimane il suo unico interlocutore per l'organizzazione della vendita.

## **26 - Comportamenti vietati**

26.1 Al produttore è fatto l'esplicito divieto di porre in essere azioni e/o comportamenti lesivi od offensivi dei diritti, degli interessi, dell'onorabilità della società e degli utilizzatori.

26.2 La società si riserva il diritto di valutare la condotta posta in essere dal produttore per accertare l'eventuale violazione dei diritti e degli interessi propri e degli utilizzatori.

26.3 Al produttore è fatto espresso divieto di:

- utilizzare i mezzi e le risorse del sito per organizzare vendite che escludono la distribuzione dei prodotti presso un alveare, salvo che sia diversamente previsto dalla società mediante espressa autorizzazione scritta;
- concludere vendite durante la distribuzione salvo che queste siano realizzate mediante il sito;
- assumere iniziative che contrastano con l'attività degli utilizzatori e della società, a qualsiasi titolo;
- porre in essere comportamenti che escludono o impediscono l'intervento del gestore dell'alveare nella distribuzione dei prodotti all'interno dei locali preposti;
- incoraggiare gli utilizzatori ad aderire a un canale di vendita concorrente.

## **27 - Raccolta e trattamento dei dati**

27.1 Il produttore dichiara di essere informato e consapevole che l'esercizio della propria funzione comporta la raccolta di dati personali degli utilizzatori, attività espressamente disciplinata dal regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e dal D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy).

27.2 Il produttore dichiara di essere informato e consapevole del contenuto della privacy policy del sito, consultabile nella sezione "Condizioni di utilizzo" del sito web [alvearechedicesi.it](http://alvearechedicesi.it), e si impegna ad improntare il proprio comportamento all'insegna del rispetto di quest'ultima.

27.3 Il produttore si obbliga:

- a mantenere riservato qualsiasi dato personale di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento della propria funzione;
- a non utilizzare i dati personali forniti dagli utilizzatori per la fruizione dei servizi;
- a non porre in essere attività di profilazione nei confronti degli utilizzatori;
- a comunicare immediatamente alla società ogni eventuale utilizzo illegittimo dei dati personali degli utilizzatori di cui viene a conoscenza nell'esercizio della propria funzione.

27.4 La società non è in alcun modo responsabile dell'eventuale uso improprio dei dati personali acquisiti dal produttore nell'esercizio della propria funzione né della violazione della privacy policy compiuta da quest'ultimo.

27.5 La società si riserva il diritto di assumere ogni iniziativa contro il produttore che viola le disposizioni poste a tutela dei dati forniti dagli

utilizzatori e si impegna a vigilare affinché questi rimangano riservati.

## **28 - Sanzioni**

28.1 Il produttore che omette di consegnare i prodotti venduti è tenuto a versare alla società e al gestore un importo pari al doppio del valore degli ordini inevasi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal momento in cui la società viene a conoscenza dell'inadempimento del produttore.

28.2 Il produttore che viola quanto disposto dalle condizioni generali o particolari di utilizzo del sito, ovvero delle carte etiche, riceve dalla società, per iscritto, la contestazione del comportamento posto in essere e l'indicazione degli eventuali provvedimenti che quest'ultima intende assumere o che si riserva di assumere.

28.3 Il produttore è informato e consapevole che le contestazioni di cui al punto che precede possono essere trasmesse dalla società tanto a mezzo p.e.c. quanto a mezzo email, pertanto entrambi questi strumenti di trasmissione rendono pienamente validi ed efficaci le contestazioni avanzate dalla società.

28.4 Attraverso la comunicazione, contenente la contestazione, la società indica i comportamenti che il trasgressore deve attuare, o cessare, entro e non oltre 7 (sette) giorni dal suo ricevimento.

28.5 La società si riserva il diritto di escludere dai cataloghi prodotti i beni ivi inseriti in violazione delle carte etiche o quelli che possono generare confusione o incertezza sulla natura e sulla tipologia di beni trattati sul sito.

28.6 Al raggiungimento di tre contestazioni complessive, trasmesse al medesimo produttore, la società si riserva il diritto di sospendere il profilo del produttore per un tempo da lei stabilito contestualmente all'invio del terzo richiamo.

28.7 Nel caso in cui il produttore non adempia a quanto intimatogli dalla società, quest'ultima lo potrà escludere, a sua discrezione, da uno o più alveari ovvero dal sito.

28.8 In ogni caso, la società si riserva il diritto di eliminare senza preavviso l'iscrizione del produttore dal sito in caso di condotte che provocano l'interruzione del rapporto di fiducia verso di lui, al quale resta preclusa la possibilità di avanzare richieste di indennizzo e/o risarcimento per quella decisione.

## **29 - Ritiro o esclusione del produttore**

29.1 Il produttore può, a propria discrezione e in qualsiasi momento, decidere di non usufruire più dei servizi offerti dal sito in qualità di produttore, ma in tal caso si impegna ad informare con preavviso non

inferiore a 2 (due) mesi la società ed il gestore dell'alveare a cui le sue offerte sono destinate.

29.2 Il produttore che non opera sul sito per più di 6 (sei) mesi viene considerato inattivo e la società può disattivare la sua interfaccia di gestione e cancellare il suo Dossier produttore, i suoi Cataloghi prodotti e le sue Offerte senza alcun preavviso.

29.3 Il produttore è responsabile nei confronti degli utilizzatori e del gestore dell'alveare delle conseguenze del suo ritiro o della sua esclusione.

29.4 Al ritiro o all'esclusione del produttore consegue automaticamente la perdita dello suo status sul sito, la disattivazione della sua interfaccia di gestione e la cancellazione del suo dossier produttore, dei suoi cataloghi prodotti e delle sue offerte.

29.5 In caso di ritiro, il produttore tornerà ad essere qualificato come visitatore iscritto.

### **Disposizioni riservate alla società**

#### **30 - Tariffe della società**

30.1 In cambio della fornitura dei servizi, la società riceve, ad ogni vendita, il pagamento di una tariffa di servizio pari al 13% del fatturato imponibile realizzato dai produttori, che comprende i costi legati al prestatore di servizi di pagamento.

30.2 La società non percepisce alcuna tariffa in caso di cancellazione della vendita nei casi previsti dalle condizioni generali o particolari di utilizzo del sito.

30.3 Nel mese successivo alla conclusione della vendita la società emette una fattura destinata ai produttori per le spese di servizio.

#### **31 - Responsabilità della società**

31.1 La società si impegna ad adempiere con ogni mezzo a sua disposizione alle previsioni di cui alla carta etica dell'Alveare Madre.

31.2 I modelli e gli strumenti tecnici che la società mette a disposizione dei gestori e dei produttori sono utilizzati sotto la sola responsabilità di questi ultimi; pertanto, la società non è in alcun modo responsabile dell'uso improprio dei servizi né dei danni che potrebbero essere cagionati a terzi in conseguenza dell'utilizzo dei servizi.

#### **32 - Modifiche delle condizioni particolari di utilizzo del sito**

32.1 La società si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento

le presenti condizioni particolari.

32.2 La società si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le percentuali delle tariffe di servizio, in tal caso informerà per iscritto i produttori e i gestori degli alveari almeno 30 (trenta) giorni prima dell'entrata in vigore delle nuove tariffe.

32.3 Il produttore e il gestore dell'alveare vengono informati delle modifiche disposte dalla società tramite la pubblicazione delle stesse sul sito e/o con altra modalità indicata dalla società.

32.4 Salvo diversamente specificato, tutti i nuovi termini e condizioni sono automaticamente validi ed efficaci decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione.

32.5 Il professionista che non intende accettare la modifica apportata alle condizioni di utilizzo del sito è tenuto ad eliminare la propria iscrizione nel rispetto di quanto previsto agli articoli 16.1, 16.2 e 29.1 delle presenti condizioni particolari.

### **33 - Disposizioni comuni ai Professionisti**

33.1 I gestori ed i produttori garantiscono, ciascuno per sé e soltanto per sé e a pena di incorrere in responsabilità, che tutti i documenti e le informazioni che forniscono e/o diffondono sul sito e/o implicano in qualunque misura un richiamo alla società sono corretti, veritieri, aggiornati ed in alcun modo ingannevoli per nessuno.

33.2 I gestori ed i produttori sono gli unici responsabili di qualsiasi danno, patrimoniale e non patrimoniale, diretto o indiretto, patito da chiunque a causa di errori od omissioni nelle informazioni rese.

33.3 La società si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento, l'esattezza dei dati forniti dai professionisti e di richiedere eventuali documenti o informazioni aggiuntive, comprese quelle necessarie alla loro identificazione finalizzate al contrasto del riciclaggio di denaro e di ogni attività illecita come previsto nelle condizioni generali di utilizzo del servizio di pagamento.

32.3 I gestori e i produttori si impegnano a riscontrare senza indugio ogni richiesta della società nel rispetto degli obblighi di cui sopra.

### **33 - Legge applicabile e foro competente**

33.1 Le presenti condizioni particolari sono disciplinate dalla legge italiana.

33.2 Qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione delle presenti condizioni particolari è di competenza

esclusiva del Tribunale di Torino, fatti salvi, ove applicabili, i diritti dei consumatori di adire il Foro territorialmente competente.

### **34 - Accettazione delle condizioni particolari**

34.1 Le presenti condizioni particolari si considerano espressamente conosciute da parte dei professionisti che si registrano sul sito.